

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 29-12-2018 Numero 187

Oggetto: Approvare il contatto integrativo aziendale personale giornalistico dell'ufficio stampa, approvare lo schema di contratto di lavoro individuale e autorizzare il Segretari Generale Dott. Giuseppe Bartorilla alla stipula del contratto individuale di lavoro con il giornalista Giudotto Gaetano.

L'anno duemiladiciotto del giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13:23 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	Δ
MESSINA GAETANO	VICE SINDACO	P A
LIUZZO CHETTI	ASSESSORE	
DI FRANCESCO ERNESTO	ASSESSORE	- I
DI MULO GIUSEPPE	ASSESSORE	P A

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio SEGRETARIO - GESTIONE RISORSE UMANE n. 204 del 29-12-2018 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



Settore/Area/Servizio SEGRETARIO - GESTIONE RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.204 DEL 29-12-2018

Oggetto: Approvare il contatto integrativo aziendale personale giornalistico dell'ufficio stampa, approvare lo schema di contratto di lavoro individuale e autorizzare il Segretari Generale Dott. Giuseppe Bartorilla alla stipula del contratto individuale di lavoro con il giornalista Giudotto Gaetano.

Data 24-12-20-8

Il Capo Area Proponente

Data Il Responsabile del procedimento



- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere : Favorevole

Data: 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
LUPO NUNZIO MARIA, ANTONINO

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere : Favorevole

Data: 29-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BENVEGNA BIAGIA



Premesso:

- che con deliberazione n. 144 del 02 dicembre 2014 si dava la presa d'atto del verbale del 25 settembre 2014 della commissione Provinciale di Conciliazione di Catania assunto al protocollo generale dell'ente al n. 19962 del 25 settembre 2014;
- che in data 01 10 2014 veniva riconosciuto al dipendente Guidotto Gaetano l'applicazione del contratto nazionale di lavoro Giornalistico FNSI-FIEG e s.m. e i.;

vista la nota con la quale è stata convocata la parte sindacale firmataria del contratto nazionale di lavoro Giornalistico FNSI-FIEG la definizione degli istituti contrattuali fissi ed accessori;

preso atto degli accordi raggiunti in sede di delegazione trattante, giusto contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 19 dicembre 2018;

ravvisata la necessita di sottoscrivere il relativo contatto individuale di lavoro con l'applicazione delle norme previste pertinenti al contratto di riferimento.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Visto l'art. 40 del Regolamento per la disciplina delle "Modalità di assunzione, requisiti di accesso, e procedure concorsuali".

Visto il provvedimento della Prefettura UTG di Palermo n. 6242018 con il quale il dott. Bartorilla Giuseppe è stato assegnato in qualità di titolare alla sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Bronte e Linguaglossa.

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 06.07.2017, con il quale il Dott. Giuseppe Bartorilla è stato nominato Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Bronte e Linguaglossa.

Visto il decreto sindacale n. 64 del 26 ottobre 2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa dell'Area I "Affari Generali" al Dott. Rag. Nunzio Maria Antonino Lupo:

propone

- 1. Approvare il contatto integrativo aziendale personale giornalistico dell'ufficio stampa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Approvare lo schema di contratto di lavoro individuale afferente al contratto nazionale di lavoro Giornalistico FNSI-FIEG C, predisposto dal Responsabile del Servizio Personale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Autorizzare il Segretari Generale Dott. Giuseppe Bartorilla alla stipula del contratto individuale di lavoro con il giornalista Giudotto Gaetano, redattore ordinario con 30 mesi di anzianità professionale.
- 4. Dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione.
- 5. Dare mandato al Responsabile del Servizio Personale ed al Responsabile del Servizio finanziario, di attivare gli atti conseguenti per le procedure di inserimento del predetto nei ruoli del personale dipendente dell'Ente e per l'attribuzione allo stesso del trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro.
- 6. Inviare la presente all'unità operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 7. Trasmettere la presente determinazione all'unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.



- 8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti Dirigenti", alla voce "Determine".
- 9. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente
- 10. Disporre la notifica del presente atto agli interessati.

COMUNE DI BRONTE SETTORE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE QUADRIENNALE PERSONALE GIORNALISTICO DELL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI BRONTE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE STIPULATO IL 24/10/2007

L'anno 2018, il giorno 19 Del mese di Dicembre, alle ore 12.00 e seguenti, presso la sede del Comune di Bronte, sito a Bronte in via Arcangelo Spedalieri 40, si sono incontrate le delegazioni trattanti ai fini dell'applicazione del contratto collettivo ex art. 127 comma 1, della legge regionale n. 2/2002 relativo al personale giornalistico componente degli Uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, all'uopo convocate con avviso prot. 0029481 del 12/12/2018.
Per la delegazione di parte pubblica, sono presenti:

- Dott. Giuseppe Bartorilla, segretario del Comune di Bronte con funzioni di presidente
- Dott. Nunzio Lupo, dirigente settore Risorse Umane, con funzioni di vice presidente Per la delegazione di parte sindacale è presente il dott. Daniele Lo Porto, segretario provinciale Assostampa.

PREMESSO

- che il giornalista professionista Gaetano Guidotto, dipendente dell'Ente, a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla D.T.L. in data 25 settembre 2014, ritualmente ed integralmente recepito dal Comune con deliberazione di G.M. n. 144 del 2 dicembre 2014, è stato inquadrato, a far data dall'1 ottobre 2014, come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità professionale, con rapporto di lavoro integralmente disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI – FIEG.
- che con delibera di Giunta n. 124 del 23 novembre 2016 (approvazione dotazione organica dell'Ente), è stata confermata la dotazione organica dell'ufficio stampa, consistente nella figura del giornalista addetto stampa,

PRESO ATTO

- che in data 24/10/2007 è stato sottoscritto presso la Presidenza della Regione Sicilia il primo contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli Uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18/05/1996, in appresso denominato "C.C.R.";
- che detto "C.C.R." con cui è stato colmato il vuoto creatosi nella normativa regionale a seguito della censura della Consulta, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 parte I, del 16/11/2007 e che lo stesso trova applicazione anche negli Enti locali della Regione;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 3 (durata, decorrenza e modalità di applicazione) del medesimo C.C.R., le disposizioni in esso contenute si applicano negli Enti mediante contrattazioni integrative aziendali quadriennali, nel rispetto del contratto collettivo n. 1 FNSI - FIEG e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dal sopra citato comma 1 art. 127 della l.r. n. 2/02;

No.

- che a sensi del successivo art. 6 (Disposizione transitoria) del medesimo C.C.R le disposizioni nello stesso contenute per omogeneità di trattamento si applicano senza ulteriori oneri per gli Enti stessi, anche al personale giornalistico di ruolo con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute;
- che il contratto collettivo FNSI FIEG oggi vigente è quello stipulato il 24 giugno 2014 con scadenza 31 marzo 2016;

tutto ciò premesso le parti

concordano di stipulare in presente Contratto integrativo aziendale, in appresso denominato "C.I.A", nel rispetto del Contratto collettivo Regionale in premessa citato.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Contratto Integrativo aziendale si stipula ai fini dell'applicazione presso questo Comune delle disposizioni contenute nel C.C.R. del 24/10/2007 in premessa citato in materia di individuazione e regolamentazione dei profili professionali che costituiscono la dotazione organica dell'Ufficio Stampa.

Art. 2 Decorrenza e Durata

- 1. Il presente Contratto Integrativo aziendale decorre dalla data di definitiva stipula dello stesso.
- 2. Lo stesso ha durata quadriennale e resta fermo fino alla stipula del successivo contratto integrativo in dipendenza delle modifiche ed integrazioni derivanti dal contratto collettivo di lavoro dei giornalisti n. 1 FNSI FIEG.

Art. 3 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 (trentasei) ore settimanali ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, suddivise in cinque giorni lavorativi. L'orario di lavoro dovrà essere registrato quotidianamente mediante il badge marcatempo – tesserino di riconoscimento in dotazione.

Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.

Eventuali prestazioni collegate alla presenza in servizio oltre al normale orario di servizio vanno preventivamente richieste dal Sindaco e dallo stesso certificate.

Art. 4 Mansioni

Le mansioni proprie del personale giornalistico dell'Ufficio Stampa sono quelle indicate nel vigente contratto collettivo di lavoro giornalistico in relazione alle competenze previste dalle disposizioni regolamentari dì questo Ente. L'attività espletata dal suddetto personale sarà prestata in via esclusiva, con vincolo dì subordinazione e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all' Ufficio Stampa dalle norme regolamentari approvate da questo Comune. Il particolare il giornalista si impegna a prestare attività sulla base delle direttive impartite dall'Organo di vertice dell'Amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo



W.

grado di chiarezza, trasparenza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione.

Art 5 Incompatibilità

Oltre a non trovarsi in nessuna delle altre situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti, il personale dell'Ufficio Stampa in particolare non può esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, come previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dell'attività di comunicazione e di informazione nonché nelle leggi di settore.

Eventuali incarichi di altra tipologia ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi della normativa vigente, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti dei dipendenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 6 Codice di comportamento. CCNNLL comparto regioni - autonomie locali.

Il personale in servizio presso l'Ufficio stampa con la qualifica giornalistica, in quanto dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è soggetto alle disposizioni per essi vigenti in materia di sanzioni disciplinari. Di conseguenza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 7 Trattamento giuridico ed economico

Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici ed economici previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico vigente nel tempo.

Giornalista: La retribuzione annua onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso è composta dalle seguenti voci, secondo gli importi delle misure minime previsti dal citato CCLG, oggi negli importi risultanti in allegato come previsti dal CCLG in atto vigente: a) Stipendio tabellare; b) Contingenza; c) Indennità redazionale fissa; d) Tredicesima mensilità; e) E.D.R. f) indennità redazionale variabile riconosciuta nella misura massima laddove il giornalista sarà impegnato a svolgere la propria opera nelle manifestazioni di particolare interesse organizzate dal comune di Bronte.

Spettano, altresì, l'indennità di vacanza contrattuale di cui in allegato si riporta l'attuale importo, i miglioramenti spettanti per futuri contratti di categoria collegati alle voci stipendiali, gli aumenti periodici di anzianità nonché, se dovute, le quote di assegno nucleo familiare.



Art. 8 Enti previdenziali di riferimento

La posizione assicurativa dei giornalisti componenti l'Ufficio Stampa viene costituita presso la gestione principale dell'INPGI - Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", così come indicato dalle disposizioni Ministeriali del tempo.

Oltre alla suddetta contribuzione, viene effettuato anche il versamento dei contributi alla CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA (CASAGIT) in applicazione dell' art. 21 del Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico stipulato il 24 giungo 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

La quota del TFS va versata all'Inps ex INADEL

L' iscrizione al Fondo dì previdenza complementare sarà effettuata per il giornalista professionista, ove dallo stesso richiesta.

Art. 9 Applicazione disciplina transitoria

In esecuzione dell'art. 6 del CCR al dipendente viene mantenuta la qualifica di redattore con 30 mesi di anzianità.

Art. 10 Disposizioni finali e di rinvio

Dal presente contratto derivano gli atti consequenziali che l'Amministrazione sarà tenuta a porre in essere.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del CCLG così come richiamato dal G.C.R. nonché alle norme regolamentari di questo Ente.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Le parti convengono sull'opportunità che nell'apposito tavolo regionale di interpretazione autentica, prevista dall'art. 5 del Contratto Collettivo Regionale, vengano approfondite le problematiche relative all'attribuzione delle specifiche indennità di esclusiva professionale e di agenzia, nonché la fattispecie dei tickets per buoni pasto, al fine di un eventuale miglioramento del contenuto del presente contrattò. Le parti si riservano, altresì, di meglio precisare i limiti dell'incompatibilità per le collaborazioni giornalistiche, così come descritta dall'art. 5 del presente contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La parte sindacale auspica che L'Amministrazione, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, preveda il numero delle altre figure giornalistiche nel quadro del rispetto del protocollo d'intesa ANCI – ASSOSTAMPA e che per l'applicazione delle qualifiche si debba fare riferimento all'art. 4 del CCR.

LA DELEGAZIONE DI PARTE

PUBBLICA

Giuseppe Bartorilla

dott. Nunzio M. A. Lupo

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

dott. Daniele Lo Porto

whatlalling

COMUNE DI BRONTE SETTORE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO

PREMESSO

- che il giornalista professionista Gaetano Guidotto, dipendente dell'Ente, a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla D.T.L. in data 25 settembre 2014, ritualmente ed integralmente recepito dal Comune con deliberazione di G.M. n. 144 del 2 dicembre 2014, è stato inquadrato, a far data dall'1 ottobre 2014, come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità professionale, con rapporto di lavoro integralmente disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI FIEG.
- che con delibera di Giunta n. 124 del 23 novembre 2016 (approvazione dotazione organica dell'Ente), è stata confermata la dotazione organica dell'ufficio stampa, consistente nella figura del giornalista addetto stampa,

PRESO ATTO

- che in data 24/10/2007 è stato sottoscritto presso la Presidenza della Regione Sicilia il primo contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli Uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18/05/1996, in appresso denominato "C.C.R.";
- che detto "C.C.R." con cui è stato colmato il vuoto creatosi nella normativa regionale a seguito della censura della Consulta, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 parte 1, del 16/11/2007 e che lo stesso trova applicazione anche negli Enti locali della Regione:
- che ai sensi dell'art. 2, comma 3 (durata, decorrenza e modalità di applicazione) del medesimo C.C.R.. le disposizioni in esso contenute si applicano negli Enti mediante contrattazioni integrative aziendali quadriennali, nel rispetto del contratto collettivo n. 1 FNSI – FIEG e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dal sopra citato comma 1 art. 127 della l.r. n. 2/02;
- che a sensi del successivo art. 6 (Disposizione transitoria) del medesimo C.C.R le disposizioni nello stesso contenute per omogeneità di trattamento si applicano senza ulteriori oneri per gli Enti stessi, anche al personale giornalistico di ruolo con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute;
- che il contratto collettivo FNSI FIEG oggi vigente è quello stipulato il 24 giugno 2014 con scadenza 31 marzo 2016:

tutto ciò premesso

tra il Segretario Generale, dott. Giuseppe Bartorilla ed il giornalista Gaetano Guidotto nato a Randazzo il 07 marzo 1967 codice fiscale GDTGTN67C07H175G

SI CONVIENE E SI STIPULA IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NEL RISPETTO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO FNSI – FIEG. CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Contratto si stipula ai fini dell'applicazione presso questo Comune delle disposizioni contenute nel C.C.R. del 24/10/2007 in premessa citato in materia di individuazione e regolamentazione dei profili professionali che costituiscono la dotazione organica dell'Ufficio Stampa.

Art. 2 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 (trentasei) ore settimanali ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, suddivise in cinque giorni lavorativi. L'orario di lavoro dovrà essere registrato quotidianamente mediante il badge marcatempo – tesserino di riconoscimento in dotazione.

Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.

Eventuali prestazioni collegate alla presenza in servizio oltre al normale orario di servizio vanno preventivamente richieste dal Sindaco e dallo stesso certificate.

Art. 3 Profilo professionale

Il profilo professionale attribuito è "REDATTORE CON OLTRE 30 MESI"

Art. 4 Mansioni

Le mansioni proprie del personale giornalistico dell'Ufficio Stampa sono quelle indicate nel vigente contratto collettivo di lavoro giornalistico in relazione alle competenze previste dalle disposizioni regolamentari di questo Ente. L'attività espletata dal suddetto personale sarà prestata in via esclusiva, con vincolo di subordinazione e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all' Ufficio Stampa dalle norme regolamentari approvate da questo Comune. Il particolare il giornalista si impegna a prestare attività sulla base delle direttive impartite dall'Organo di vertice dell'Amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di chiarezza, trasparenza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione.

Art 5 Incompatibilità Oltre a non trovarsi in nessuna delle altre situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti, il personale dell'Ufficio Stampa in particolare non può esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, come previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dell'attività di comunicazione e di informazione nonché nelle leggi di settore.

Eventuali incarichi di altra tipologia ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi della normativa vigente, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti dei dipendenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 6 Codice di comportamento. CCNNLL comparto regioni - autonomie locali.

Il personale in servizio presso l'Ufficio stampa con la qualifica giornalistica, in quanto dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è soggetto alle disposizioni per essi vigenti in materia di sanzioni disciplinari. Di conseguenza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 7 Trattamento giuridico ed economico

Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici ed economici previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico vigente nel tempo.

Giornalista: La retribuzione annua onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso è composta dalle seguenti voci, secondo gli importi delle misure minime previsti dal citato CCLG, oggi negli importi risultanti in allegato come previsti dal CCLG in atto vigente: a) Stipendio tabellare; b) Contingenza: c) Indennità redazionale fissa; d) Tredicesima mensilità; e) E.D.R. f) indennità redazionale variabile riconosciuta nella misura massima laddove il giornalista sarà impegnato a svolgere la propria opera nelle manifestazioni di particolare interesse organizzate dal comune di Bronte.

Spettano, altresì, l'indennità di vacanza contrattuale di cui in allegato si riporta l'attuale importo, i miglioramenti spettanti per futuri contratti di categoria collegati alle voci stipendiali, gli aumenti periodici di anzianità nonché, se dovute, le quote di assegno nucleo familiare.

Art. 8 Enti previdenziali di riferimento

La posizione assicurativa dei giornalisti componenti l'Ufficio Stampa viene costituita presso la gestione principale dell'INPGI - Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", così come indicato dalle disposizioni Ministeriali del tempo.

Oltre alla suddetta contribuzione, viene effettuato anche il versamento dei contributi alla CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA (CASAGIT) in applicazione dell' art. 21 del Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico stipulato il 24 giungo 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

La quota del TFS va versata all'Inps ex INADEL

L' iscrizione al Fondo di previdenza complementare sarà effettuata per il giornalista professionista. ove dallo stesso richiesta.

Art. 9 Applicazione disciplina transitoria

In esecuzione dell'art. 6 del CCR al dipendente viene mantenuta la qualifica di redattore con 30 mesi di anzianità.

Art. 10 Disposizioni finali e di rinvio

Dal presente contratto derivano gli atti consequenziali che l'Amministrazione sarà tenuta a porre in essere.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del CCLG così come richiamato dal G.C.R. nonché alle norme regolamentari di questo Ente.

Il dipendente giornalista Gaetano Guidotto

DICHIARA

Di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro individuale subordinato ed a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio

Il dipendente	
Il Segretario Generale	
Bronte lì	



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL VICE SINDACO **GAETANO**

GENERALE BARTORILLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2018 al 15-01-2019 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 29-12-2018

Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91); Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.P. n.44/91);

Bronte li 29-17-2018

II SEGRETARIO CENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 187 del 29-12-2018